

Cassazione penale sez. I , - 09/10/2018, n. 51654

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI	Giacomo	-	Presidente	-
Dott. VANNUCCI	Marco	-	Consigliere	-
Dott. BITENTI	Roberto	-	Consigliere	-
Dott. SANTALUCIA	Giuseppe	-	rel. Consigliere	-
Dott. MAGI	Raffaello	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M.E.M.O., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di BARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr. ANTONIETTA PICARDI che

conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore;

E' presente l'avvocato D'AMBROSIO PAOLO del foro di FOGGIA che

conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso quello stesso Tribunale dispose la custodia cautelare in carcere nei confronti di R.M.E.M.O.,

indagato per il delitto di cui all'art. 270-bis c.p., commi 1 e 2, per aver preso parte all'associazione terroristica di matrice islamica denominata Isis, offendo ospitalità ad un membro dell'organizzazione, il ceceno B.E., con la messa a disposizione in favore di questi dell'associazione culturale (OMISSIS) di (OMISSIS), ponendo in essere, attraverso il social network Twitter, attività di apologia dell'Isis, svolgendo sia in gruppi Whatsapp che all'interno dell'associazione (OMISSIS) un'intensa attività di propaganda e proselitismo, delitto commesso in (OMISSIS) fino all'attualità; e per il delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 414 c.p., commi 3 e 4, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto apologia dell'associazione terroristica denominata "Stato islamico", mediante la diffusione sulla rete internet di documenti audio/video di esaltazione della formazione terroristica di matrice islamica Daesh, nonché mediante la condivisione di link che rimandavano a siti comunque riferibili alla predetta organizzazione, fatti accertati in (OMISSIS).

Le indagini hanno avuto inizio dall'arresto del terrorista ceceno B.E., che fu ospite dell'associazione culturale (OMISSIS) di (OMISSIS). Locatario dell'immobile ove aveva sede la predetta associazione era appunto il ricorrente. Si è così appurato che questi aveva agevolato il B. nella pratica di rinnovo del permesso di soggiorno e aveva condiviso con il predetto video relativi all'esaltazione della forza e del prestigio dello Stato islamico. I due avevano condiviso, sui social network, link relativi all'emittente radiofonica (OMISSIS), utilizzavano il servizio telematico justpaste e erano in possesso di video dallo stesso contenuto, indirizzati all'addestramento e all'arruolamento, ascrivibili al Daesh.

Si è ancora accertato che il ricorrente aveva diffuso link relativi a siti contenenti immagini e documenti riconducibili al D. in gruppi Whatsapp e video di esaltazione del D. tramite il proprio profilo Twitter. Tramite intercettazioni ambientali e servizi di appostamento si è riscontrato che il centro culturale costituiva base di appoggio, luogo di incontro e di preghiera non solo per gli aderenti alla cellula terroristica ma anche per altri soggetti di religione islamica; e che soprattutto era luogo di indottrinamento di bambini a concetti religiosi propedeutici e rivelatori di una deriva jihadista. In buon sostanza si è verificato che il ricorrente era dedito ad attività di indottrinamento e auto-addestramento, esprimeva pubblicamente la sua adesione all'ideologia jihadista, svolgeva attività di istigazione pubblica diretta ad emulare i crimini dei miliziani dell'Isis, mediante Whatsapp e Twitter.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di R.M.E.M.O., che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge, atteso che l'ordinanza applicativa della misura ha mutato il fatto addebitato con la richiesta. Il pubblico ministero ha descritto l'addebito cautelare in termini di partecipazione diretta all'associazione terroristica Isis in concorso con persone non identificate, operanti sia in Italia che all'estero, ma il giudice ha mutato il fatto, descrivendolo come partecipazione ad una cellula terroristica, operante in (OMISSIS), propaggine e/o articolazione dell'associazione internazionale.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 270-bis c.p.. Al di là dell'adesione ideologica all'Isis, che di per sé non assume rilevanza penale, l'ordinanza non descrive alcun proposito concreto e attuale di violenza o di incitamento alla violenza. Manca dunque il necessario elemento strutturale del delitto, sicchè tutte le condotte esaminate, compresa quella di assistenza al B., restano come indizio di adesione psicologica, forse del voler essere parte ma non anche del far parte dell'associazione contestata.

Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'indizio di affiliazione. L'elemento dell'affiliazione è stato desunto dal fatto che l'indagato reperì sul web "il giuramento del califfo". La conclusione è erronea, perchè è illogico ritenere che la visione di un documento significhi condivisione del suo contenuto. L'affermazione, attribuita all'indagato, di seguire "il calendario di quelli là" può essere indice di adesione ideologica ma non certo di affiliazione all'associazione terroristica.

Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'indizio di assistenza all'associato B., sotto il profilo della consapevolezza che questi fosse un associato. Nessuno degli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata giova a rivelare la consapevolezza del ricorrente delle condotte criminose di B..

Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'attività di apologia di terrorismo tramite il profilo Twitter. Non risponde al vero che l'indagato avesse la disponibilità di chiavi di accesso a documenti segreti del deep web; in ben 24 casi sui 26 indicati nell'ordinanza impugnata, le pubblicazioni

fatte sul proprio profilo Twitter ebbero ad oggetto documenti già esistenti su Twitter. Negli altri due casi, relativi ai post copiati da Youtube, si trattò di documenti già esistenti su una delle piattaforme più frequentate dagli internauti. Si sarebbe inoltre dovuto considerare che la pubblicazione è avvenuta a beneficio di tredici followers, a fronte dei milioni di internauti che potevano accedervi, il che esclude valenza offensiva alla condotta, che peraltro non si è connotata per commenti di approvazione o esaltazione del contenuto delle pubblicazioni, già di per sé puramente ideologiche ma giammai violente o di incitazione alla violenza. La motivazione a sostegno della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza è illogica e contraddittoria e ha determinato la falsa applicazione della fattispecie incriminatrice.

Con il sesto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di riconoscimento dei gravi indizi di proselitismo e propaganda mediante Whatsapp e le lezioni di religione presso l'associazione culturale (OMISSIS). Il Tribunale non ha considerato, quanto ai messaggi Whatsapp, che, senza propositi di violenza e senza istigazione, esaltazione o incitazione a commettere reati, la condivisione di idee integraliste resta libera manifestazione del pensiero. Per le lezioni di religione il Tribunale ha omesso di prendere in esame il contenuto di quelle lezioni, che viene travisato, per valorizzare la presunta finalità dell'indagato, ossia di condizionare e indottrinare i giovani interlocutori, ritenuta desumibile dai documenti in suo possesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Il primo motivo è infondato. Sulla questione del mutamento dell'addebito cautelare ad opera del giudice per le indagini preliminari si è soffermato compiutamente il Tribunale. Ha precisato che non è dato riscontrare negli elementi raccolti l'esistenza di una cellula terroristica in ambito locale, confermando che il ricorrente ha aderito all'associazione terroristica internazionale denominata Isis, senza l'adesione a strutture intermedie.

Si osserva ora che le affermazioni contenute nell'ordinanza applicativa della misura cautelare non possono essere lette nel senso prospettato dal ricorrente, perchè di modifica del fatto, incidente in senso sfavorevole sulla difesa, può dirsi soltanto se

nella decisione è assunto un fatto radicalmente diverso da quello contestato. Occorre, perchè le prerogative difensive possano dirsi lese, che si abbia una trasformazione radicale dell'addebito nei suoi elementi essenziali "in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione..."; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" - Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 -.

Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari non ha ipotizzato un fatto strutturalmente diverso ma ha ritenuto che l'adesione all'associazione terroristica internazionale trovasse nella partecipazione ad una cellula locale la sua modalità di realizzazione. La cellula ipotizzata non ha assunto una configurazione autonoma ma è stata prospettata come momento intermedio per il risultato delineato nell'addebito cautelare, ossia l'adesione all'associazione internazionale.

La doglianza è dunque infondata.

1.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo sono parimenti infondati. Le modalità di partecipazione ad una struttura associativa di tipo criminale non hanno caratteristiche rigide per qualsivoglia fattispecie di associazione, ma sono direttamente collegate alla particolare natura del gruppo criminale che viene in rilievo. Il codice penale descrive la condotta rilevante utilizzando incisi del tutto omologhi: "chiunque partecipa..." - art. 270-bis -; "per il solo fatto di partecipare..." - art. 416 -; "chiunque fa parte..." - art. 416-bis -; "per il solo fatto di partecipare alla banda armata" - art. 306 -.

E' allora evidente che, per cogliere i contenuti di condotta del vincolo partecipativo, bisogna porre attenzione alla struttura associativa, perchè soltanto il modo in cui essa si configura tratteggia il ruolo del partecipe.

Con questa premessa vanno esaminate le caratteristiche dell'associazione internazionale Isis. Ciò ha ben fatto l'ordinanza impugnata, con la preliminare affermazione che "per valutare la condotta di partecipazione... è necessario tenere a mente, da una parte, che si tratta di un'organizzazione che presenta caratteri del

tutto peculiari, e dall'altra parte che i suoi associati obbediscono alla chiamata individualizzata al jihad..." (fl. 15).

1.2.1. La spiccata pericolosità dell'Isis trova causa nella fluidità della sua struttura. Essa non richiede forme particolari per l'assunzione del ruolo partecipativo, non si qualifica per articolazioni organizzative statiche ma, facendo leva sull'intensità della cifra ideologica, può reclutare adepti anche soltanto incitando alla jihad, da realizzare non già attraverso una pianificazione centralizzata di atti violenti ma per mezzo di scelte autonome del singolo quanto all'individuazione del luogo e degli strumenti di commissione del fatto e alle vittime da colpire, qualificate soltanto dall'essere infedeli, miscredenti, e quindi non aderenti a un determinato credo religioso.

In questa prospettiva il Tribunale ha correttamente osservato che "la particolarità dell'adesione... alla struttura associativa si adatta alle peculiarità dell'associazione terroristica Isis a rete...", e che "l'individuazione degli obiettivi delle azioni terroristiche dell'I.S. non richiede necessariamente particolari attività preparatorie..." (fl. 15), sì da potersi parlare di una figura nuova, "del cd. terrorismo individuale...organizzato con una frammentazione estrema del fatto umano" (fl. 16).

La presa d'atto di questo modello polverizzato di articolazione associativa non può però far trascurare la necessità di individuare un nucleo di fatto nell'attribuzione di disvalore penale alla condotta di adesione.

Su questo delicato ed essenziale profilo il Tribunale ha dato adeguata motivazione, indicando le proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell'Isis nell'aver fornito assistenza ad uno degli associati, B.E. (fl. 17 ss), nell'aver svolto attività di apologia del terrorismo tramite il profilo Twitter, profilo aperto e seguito da 13 followers (fl. 21 ss.), nell'aver fatto attività di propaganda e proselitismo tramite Whatsapp e lezioni tenute nel centro culturale (OMISSIS) (fl. 28 ss).

La ricostruzione indiziaria del giudice cautelare è in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come "il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis c.p., è integrato dalla condotta di chi, offrendo ospitalità ai fratelli ritenuti pericolosi, preparando documenti d'identità falsi e propagandando all'interno dei luoghi di culto la raccolta di fondi..., esprime, in tal modo, il sostegno alle finalità della stessa associazione

terroristica ed assicura un concreto intervento in favore degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto jihadista - Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265925 -.

1.2.2. In queste condotte si è sostanziata la messa a disposizione verso l'associazione e si è strutturato un rapporto con il gruppo criminale, dato minimo non ulteriormente comprimibile del fenomeno associativo.

Si è già detto, nella giurisprudenza di legittimità, che la partecipazione all'associazione terroristica Isis e alle altre similari associazioni "che propongono una formula di adesione aperta, può essere desunta, in fase cautelare... dall'opera di indottrinamento", ma si è al contempo precisato che occorre pur sempre "che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente" - Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Messaoudi, Rv. 272730 -.

Il ricorrente - ha precisato il Tribunale - deteneva materiale jihadista, di propaganda, di indottrinamento e arruolamento, acquisito da canali non accessibili da chiunque ma soltanto da quanti sono in possesso delle chiavi di accesso (fl. 9), il che lascia logicamente intendere che si era avviato verso una forma di "radicalizzazione che inizia con l'indottrinamento e con l'approfondimento delle ideologie radicali" (fl. 12).

La tesi difensiva, secondo cui la detenzione di quel materiale aveva scopi meramente informativi o in senso lato culturali, non è stata recepita con motivazione logica e adeguata, non potendosi comprendere quale possa essere il senso informativo e di documentazione della detenzione di filmati di uccisioni, esecuzioni e addestramento alla guerra (fl. 12).

In più, ha aggiunto il Tribunale, il ricorrente è entrato in possesso di questo materiale procurandosi le chiavi di accesso informatiche e le necessarie competenze tecniche per ricerche effettuate non già nel web aperto, quanto nel deep web o nel dark web. Si tratta di un dato che ben può legittimare l'assunto di un legame con il gruppo associativo, che della propaganda sul web ha fatto un privilegiato strumento di azione. L'essersi procurato chiavi di accesso non disponibili da chiunque è un forte elemento indiziario di quel collegamento con

l'associazione di cui la giurisprudenza di legittimità ritiene la essenzialità per la configurazione della condotta di partecipe.

1.2.3. La partecipazione a tal tipo di associazione fa a meno di forme rituali di affiliazione, ma ciò non significa che non si possano individuare gli atti che segnano l'iniziale adesione al gruppo. Il Tribunale ha in tal senso evidenziato come il ricorrente abbia cercato sul web, e reperito, il "giuramento del califfo", accedendo al portale justpaste, non accessibile attraverso gli ordinari motori di ricerca, e quindi acquisendo copia del "giuramento di fedeltà" - in lingua araba sia per il singolo che per i gruppi (fl. 13). Ancora, il Tribunale ha valorizzato un ulteriore fatto indicativo dell'avvenuta affiliazione, ossia che il ricorrente, colloquiando tramite Whatsapp con una conoscente, ha dato prova di osservare il "calendario della casa del califfato", ossia il nuovo calendario introdotto nel 2014 dal D., che differisce da quello islamico tradizionale (fl. 14). Ha allora ricordato che sul dispositivo SD Card del ricorrente è stato rinvenuto un file audio contenente una canzone con cui si incita a sottomettersi a uno Sheick, che a sua volta è soggetto al califfato, e a seguirlo come guida, secondo le prescrizioni del Da., rivista ufficiale del D. (fl. 14).

Questi dati sono stati logicamente valutati nella consapevolezza che "la partecipazione ad una associazione terroristica di ispirazione jihadista può manifestarsi anche attraverso modalità di adesione aperte e spontaneistiche, che non implicano l'accettazione da parte del gruppo, ma che comportano di fatto una inclusione progressiva dei partecipi" - Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bekaj e altri, Rv. 271647 -. Non è dunque necessario verificare se all'adesione abbia corrisposto un'accettazione ad opera dei vertici associativi, proprio perchè, come ha ricordato il Tribunale, il ricorrente "ha aderito a una sorta di proposta pubblica lanciata dall'Isis attraverso canali mediatici di propaganda", e ciò in ragione delle caratteristiche dell'associazione, che non ha struttura verticistica ma forma organizzativa di tipo orizzontale (fl. 15).

1.2.4. Come si è prima chiarito, l'adesione associativa si è estrinsecata in atti concreti di partecipazione, e fra questi nel dare assistenza a B.E., soggetto dalla caratura terrorista indiscussa.

L'affermazione difensiva, secondo cui il ricorrente non era a conoscenza della qualità di associato di B.E., è stata adeguatamente valutata dal Tribunale, che ha ben spiegato, con argomenti

logici e adeguati, la non plausibilità della tesi che il ricorrente non avesse consapevolezza di prestare assistenza a un associato (fl 18 ss.).

Quanto poi all'attività di proselitismo e indottrinamento tramite l'associazione culturale (OMISSIS), non è meritevole di considerazione la tesi difensiva secondo cui la condivisione di idee integraliste, in assenza di propositi di violenza e senza istigazione alla commissione di reati, è libera manifestazione del pensiero. L'invio di link e video relativi al D. e quindi la condivisione con più persone di materiale jihadista sono atti che inequivocamente attestano la volontà di fare adepti in favore di un gruppo associativo che ha tra i suoi obiettivi generalmente noti quello di praticare atti di inaudita ed efferata violenza. Non può aver rilievo l'assunto che il ricorrente non incitò alla violenza nell'invio dei messaggi ai gruppi Whatsapp di cui faceva parte, dal momento che proprio l'invio di materiale univocamente diretto a magnificare l'azione violenta dell'associazione terroristica si risolve in un'attività di propaganda penalmente rilevante, svolta in attuazione di un ruolo associativo.

Circa le lezioni tenute ai bambini presso l'associazione (OMISSIS) il Tribunale non ha disconosciuto che il ricorrente narrò dei momenti centrali della storia islamica, e che essi consistono in battaglie contro gli infedeli; ha però aggiunto, e ciò con argomentazione diffusa e logica, che egli interpretò quegli eventi in senso jihadista (fl. 39), in linea con il possesso di filmati che riprendono giovani affiliati e i loro racconti sul percorso jihadista compiuto, "con scene che li ritraggono mentre da soli sgozzano con coltelli i prigionieri definendoli miscredenti" (fl. 40), traendo, con motivazione adeguata e compiuta e quindi non censurabile in questa sede, la conclusione che tra le finalità del ricorrente vi fosse quella di "condizionare e indottrinare i giovani... inducendoli a credere che l'uccisione del miscredente e la contrapposizione dei veri musulmani agli sciiti siano condotte legittimate dal Profeta...".

2. Anche il quinto motivo è infondato. Poco importa, ai fini dell'integrazione del reato, che il ricorrente abbia condiviso link a materiale già esistente sulle piattaforme in cui ha pubblicato e non già abbia postato e cioè pubblicato in via autonoma i link medesimi. In ogni caso ha potenziato la diffusione del materiale propagandistico, accrescendo il pericolo che altri potesse non solo emulare atti di violenza, il martirio e l'adesione alla jihad, ma anche solo che potesse aderire, in quelle forme aperte e fluide di cui si è già detto, all'associazione terroristica. Si consideri infatti, quanto già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo

cui "in tema di reato di apologia riguardante delitti di terrorismo, previsto dall'art. 414 c.p., comma 4, il pericolo concreto, derivante dalla condotta dell'agente di consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal reato esaltato, può concernere non solo la commissione di specifici atti di terrorismo ma anche la adesione di taluno ad un'associazione terroristica. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di apologia di cui all'art. 414 c.p., comma 4, nella condotta di diffusione su internet di un documento che sollecitava l'adesione dei potenziali lettori allo "Stato islamico", esaltandone la natura combattente e la sua diffusione ed espansione, anche con l'uso delle armi)" - Sez. 1, n. 47489 del 06/10/2015, Halili, Rv. 265264 -.

2.1. Non ha poi rilievo che i cd. followers sulla piattaforma Twitter fossero in numero modesto, appena tredici, sol che si consideri che il profilo social, su cui il ricorrente condivideva e in qualche caso postava i link, era aperto, nel senso di accessibile a chiunque e non solo alla ristretta cerchia dei followers (fl. 26). In ogni caso, come il Tribunale ha precisato, quell'attività di esaltazione delle pratiche violente dell'Isis è stata compiuta nei riguardi di almeno tredici persone (fl. 26), concretizzandosi così il pericolo che costituisce il profilo offensivo della fattispecie.

Il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione della norma incriminatrice, e di ciò si ha ulteriore conferma alla luce del principio di diritto secondo cui "integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l'inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siriano-iracheno e all'Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis c.p., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la liberazione dell'indagato, escludendo la rilevanza apologetica di alcune videoregistrazioni postate sul profilo Facebook tra le quali alcune, riguardanti il conflitto bellico siriano-iracheno, prive di espliciti riferimenti all'Isis e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, ma altre inneggianti esplicitamente alla jihad e al martirio)" - Sez. 1, n. 24103 del 04/04/2017, P.M. in proc. Dibrani, Rv. 270604 -.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2018